

Come sono individuate le cooperative di comunità?

Le cooperative di comunità devono soddisfare i presupposti e i requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 17/2025.

Per imprese del settore commerciale si intendono anche quelle dei servizi?

Possono beneficiare dei contributi le imprese operanti nel settore del commercio e della rete distributiva regionale tra le quali sono ricomprese anche le imprese di servizi.

Possono essere riconosciute anche spese già sostenute?

Ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), del regolamento non possono essere riconosciute le spese sostenute in data anteriore alla presentazione della domanda di contributo.

Una singola domanda può includere spese riferite a più articoli (art. 6, 7, 8, 9) e come si determina in quel caso la spesa ammissibile complessiva?

Una singola domanda può includere spese riferite a più articoli e la spesa complessivamente ammissibile viene determinata sulla base dei massimali previsti da ciascun articolo su ogni tipologia di spesa in esso prevista.

Le cash machine automatiche per il pagamento in contanti sono ammissibili?

Trattandosi di un bene strettamente funzionale alla tipologia di attività svolta possono ritenersi ammissibili.

Possono essere finanziati software gestionali funzionali alla gestione dei processi interni e gestione magazzino a supporto della vendita online?

I software gestionali funzionali esclusivamente alla gestione dei processi interni dell'impresa (quali, ad esempio, software amministrativi, software di contabilità, gestionali di magazzino o gestionali aziendali non collegati all'attività di commercio elettronico) non possono ritenersi ammissibili, in quanto l'articolo 7, comma 2, lettera c), esclude espressamente le "spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa".

Diversamente, possono essere ritenuti ammissibili i software che, pur incidendo anche sui processi interni, risultano strettamente funzionali all'attività di vendita online e costituiscono parte integrante del progetto di digitalizzazione dell'e-commerce, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. da c) ad f).

Le lettere e) e f) non introducono una generale finanziabilità dei software gestionali interni, ma individuano specifiche soluzioni digitali che costituiscono parte del progetto di innovazione del commercio elettronico o della digitalizzazione dell'attività commerciale.

Ne consegue che un software gestionale di magazzino può essere considerato ammissibile solo qualora sia dimostrato che costituisce un modulo integrato dell'infrastruttura e-commerce, ad esempio sincronizzando automaticamente disponibilità, ordini, catalogo prodotti e logistica con la piattaforma di vendita online. In tale ipotesi il software non finanzia l'organizzazione interna in quanto tale, bensì l'integrazione digitale necessaria al funzionamento del canale di commercio elettronico.

Viceversa, non appare ammissibile un gestionale destinato esclusivamente all'organizzazione interna dell'impresa (gestione amministrativa, contabilità, magazzino non integrato con l'e-commerce, ERP aziendale), poiché tale interpretazione renderebbe sostanzialmente priva di effetto la previsione escludente dell'articolo 7, comma 2, lettera c).

La lett. f) richiama espressamente i "processi interni del retailer (back-end)", mentre la lett. c) del comma 2 esclude i software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa. Per evitare un contrasto insanabile tra le due disposizioni, l'interpretazione più coerente è quella restrittiva e sistematica:

- il back-end finanziabile è quello strettamente funzionale al progetto di digitalizzazione del commercio;

- resta invece esclusa la normale informatizzazione dell'organizzazione aziendale (contabilità, semplice gestione del magazzino, amministrazione).

Sono cumulabili le spese tra i vari articoli nel rispetto dei massimali previsti?

Le spese sono cumulabili in relazione ai massimali previsti da ogni singola tipologia di spesa (es. art.6 massimale 75.000, art. 7 diversi massimali, da lett. a-g 75.000, lett. h-1.2.3. max 30.000; lett. h.4.5 max 25.000).

In caso di attrezzature, sono ammissibili anche le spese già avvenute nell'anno in corso?

Non sono ammesse spese pregresse di nessuna natura.

Nel caso in cui un'impresa commerciale faccia lavori edili e acquisti attrezzature l'importo minimo di spesa è 75.000 per i lavori edili e 75.000 per le attrezzature?

L'importo minimo di spesa per le iniziative di cui all'articolo 6 è di 5.000 euro e varia a seconda dell'iniziativa per l'articolo 7.

Rientrano tra le spese ammissibili quelle per i software per il settore commerciale, di licenza perpetua o di abbonamenti?

Queste tipologie di spese non rientrano tra quelle ammissibili al contributo.

È possibile presentare richiesta per l'acquisto di più PC?

Non è possibile ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, lettera h).

Se i pc sono beni strumentali all'attività, è possibile acquistare più postazioni, come voce attrezzatura?

I PC non possono essere ricompresi tra le "attrezzature" di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del regolamento. Il medesimo articolo disciplina, infatti, espressamente l'hardware nell'ambito della lettera h), prevedendo, al punto 1), l'ammissibilità dell'"hardware per una sola postazione completa, incluso sistema operativo", oltre a specifiche ulteriori tipologie di hardware. La previsione costituisce disciplina speciale rispetto alla categoria generale delle attrezzature e trova conferma nella previsione di autonomi limiti di spesa dedicati ai beni di cui alla lettera h). Un'interpretazione diversa renderebbe priva di autonoma portata applicativa la previsione relativa all'hardware e consentirebbe di eludere il limite della sola postazione completa espressamente previsto dal regolamento. Pertanto, i pc devono essere valutati esclusivamente nell'ambito dell'articolo 7, comma 1, lettera h), punto 1).

Nell'acquisto di Hardware è compresa anche attrezzatura usata ma certificata?

Non è possibile ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, lettera b).

È possibile richiedere contributi per diverse linee?

Sì entro i massimali di ciascuna spesa ammessa.

Possono beneficiare del contributo le imprese che hanno codice ateco secondario commerciale e presentano domanda per un investimento collegato a tale ateco?

Sì il regolamento non prevede che sia ammesso il solo codice ateco primario

Un'azienda che ha usufruito dell'ex art.100 nel 2025 può aderire anche a questo bando?

Sì è possibile partecipare anche al bando 2026 ex art. 129 LR 17/2025.

Tra gli investimenti di digitalizzazione possono rientrare anche quelli di digital marketing (gestione social, produzione video, ecc.)?

Questi investimenti non sono riconducibili alle spese ammissibili.

Una singola domanda può includere spese riferite a più articoli e come si determina in tal caso la spesa ammissibile complessiva?

Le spese sono cumulabili in relazione ai massimali previsti da ogni singola tipologia di spesa. complessivamente il massimale di spesa ammissibile è di 228.000,00 euro.

In un ristorante, rientra l'acquisto della cassa fiscale?

La spesa rientra tra quelle ammissibili a contributo.

Potenzialmente, quindi, le spese ammesse su due linee arrivano a 150.000?

Se si fa domanda su due voci di spesa con massimale di 75.000, se si opta per più voci di spesa, vanno sommati i massimali previsti di ciascuna di esse, per cui la spesa massima ammissibile è pari a 228.000,00.

Un'attività di servizio alberghiera con ristorazione rientra nel bando secondo la nuova definizione?

Nella codifica degli alberghi la definizione di struttura ricettiva che fornisce servizi centralizzati di segreteria e ristorazione (ATECO 55.10) deve offrire almeno la colazione.

Servizio di somministrazione aperto al pubblico (esterno): l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si configura come pubblico esercizio. Richiede la presentazione della SCIA tramite il portale SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune e la notifica sanitaria all'ASL. L'attività e i relativi titoli autorizzativi devono obbligatoriamente comparire nella visura camerale.

Servizio di somministrazione riservato ai soli alloggiati: è considerato un servizio integrato e accessorio all'attività ricettiva ed in quanto tale non è ammissibile al contributo. Non necessita di SCIA per somministrazione al pubblico, ma è richiesta solo la notifica/comunicazione sanitaria all'ASL per la manipolazione e preparazione degli alimenti.

Può una farmacia (ATECO 47.73.10) presentare un preventivo contenente spese inerenti all'analisi del rischio di sovraccarico biomeccanico e chimico/cancerogeno? Tali spese sono ammissibili ai sensi del bando?

La redazione del DVR e gli altri adempimenti obbligatori del D.LGS 81/2008 sono considerati costi di conformità obbligatoria e, salvo previsione espressa del bando/regolamento, sono esclusi dai contributi pubblici.

L'art. 7 del regolamento riguarda le spese relative alla sicurezza per investimenti in conto capitale per impianti di allarme, porte serrature antisfondamento, casseforti, videosorveglianza etc.

Si tratta quindi investimenti di tutt'altra natura e non attengono alle previsioni di cui al D.Lgs.81/2008.

In ogni caso in sede di domanda l'impresa dovrà dichiarare di essere già a norma proprio con gli obblighi di sicurezza per poter essere ammessa a godere dell'incentivo pubblico.

Alla luce di ciò tali spese sono inammissibili

È ammissibile presentare domanda senza che l'unità locale sia ancora registrata, con regolarizzazione entro la rendicontazione finale o è necessario che l'unità locale risulti registrata al Registro delle imprese al momento della domanda, anche come magazzino/deposito, con successiva variazione in unità commerciale attiva prima della rendicontazione?

L'art. 5, comma 4, richiede esplicitamente che l'unità locale sia "attiva" solo per le imprese con sede legale fuori regione. Per le imprese con sede in FVG questa condizione non è espressamente prevista, il che potrebbe rendere compatibile con il regolamento una registrazione dell'unità locale successiva alla domanda e anteriore alla rendicontazione.

In materia di requisiti soggettivi il regolamento 067/2026, in relazione alla localizzazione dell'impresa, non prevede nessuna novità rispetto al passato:

- se impresa fa domanda per sede legale in FVG può essere anche completamente inattiva al momento della presentazione della domanda ma dovrà risultare attiva al rendiconto;
- se impresa in FVG fa domanda per una unità locale non ancora attiva, essa è ammissibile e dovrà risultare attiva alla data della rendicontazione.

Tuttavia, atteso che tale unità locale non sarà visibile da visura camerale, è necessario che l'impresa, in sede di presentazione della domanda, nella relazione accompagnatoria, specifichi la situazione soggettiva, con evidenza della futura localizzazione dell'unità locale per la quale la domanda viene presentata.

Nel caso di spese ai sensi dell'art.6 assieme alla domanda dovrà essere trasmesso il titolo di disponibilità dell'immobile con durata almeno pari vincoli previsti da regolamento e dovranno essere segnalati nel format di domanda i dati catastali relativi all'immobile.

Tutto ciò come per i precedenti bandi.

[Posso fare domanda per una unità locale di una provincia e poi successivamente cambiare unità locale, anche cambiando provincia?](#)

Nel nuovo bando non essendoci più divisione per sportello provinciale questa variazione è ammissibile e irrilevante ai fini della posizione fermo restando l'ambito regionale dell'intervento.

[Possono presentare domanda anche le attività di servizi \(ATECO 63.10.2 Elaborazione dati; 70.22.09 Consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale; 68.31 Attività di servizi di intermediazione per attività immobiliari?\)](#)

Le attività di servizi possono presentare domanda.

[Un agriturismo con ateco commerciale 56.11.9 \(attività di ristoranti connesse alle aziende agricole\) è ammissibile?](#)

Dato atto che il regolamento disciplina la concessione di contributi alle imprese del commercio e della rete distributiva regionale, e verificato che l'art.2 esclude dai benefici le imprese che rientrano nei casi di esclusione di cui al reg. UE 2023/2831, ossia le imprese agricole, verificato tra l'altro che l'Ateco di somministrazione di cui parla l'impresa risulta "attività per connessione", come riporta la stessa visura camerale (Codice: 56.11.91 - attività di ristoranti connesse alle aziende agricole), essa non è ammissibile ai sensi del diritto comunitario e del medesimo regolamento attuativo della LR 17/25.

[Un'impresa di produzione che effettua anche attività commerciale può realizzare un investimento consistente nell'acquisto di un macchinario destinato all'imbottigliamento di succhi di frutta?](#)

[La società acquista da fornitori terzi il prodotto sfuso, provvedendo successivamente alle operazioni di imbottigliamento, etichettatura con marchio aziendale e commercializzazione del prodotto finito.](#)

La spesa può essere ammissibile a condizione che il macchinario sia destinato esclusivamente all'attività commerciale e a rendiconto venga presentato apposito libro cespiti e contabilità separata. Il macchinario non deve avere un uso promiscuo con attività di produzione e non deve costituire l'ultima fase di una catena di produzione.

Dalla visura camerale, l'impresa è di produzione e, pur avendo un ATECO commerciale, la specifica tipologia di intervento sembra configurarsi come parte del processo di produzione e non esclusivamente e chiaramente riferito alla parte commerciale dell'impresa

Alla luce di ciò il caso di specie non pare ammissibile

[Le imprese artigiane possono fare anche la digitalizzazione?](#)

Le imprese artigiane possono fare domanda per le spese di cui all'art.6 e all'art.7 del DPR 067/26 (sono escluse solo le "mostre e fiere" e la formazione di cui agli artt.8-9).

Tali spese devono riguardare esclusivamente l'attività di vendita.

L'impresa con codice ATECO prevalente 46.14.01 che non rientra nel bando, ma possiede un'attività secondaria che copre circa il 9% del fatturato con codice ATECO 46.90.00 (senza magazzino dedicato a questa attività) può fare domanda per sistemazione degli uffici o acquisto batterie d'accumulo per l'impianto FTV già a regime dal 2011 (art.6) o acquisto attrezzature (art. 7) per l'intera attività o le zone di attività dell'attività secondaria in questo caso devono essere identificate?

Se l'impresa ha un ateco non ammissibile (primario) e un secondario potenzialmente ammissibile ma non possiede un magazzino dedicato a questa attività non è possibile definire dove viene collocato l'intervento finanziato.

L'iniziativa che abbia un uso PROMISCUO del bene finanziato (nel caso di specie per assenza del magazzino) non è pertanto ammissibile.

I contributi del bando ex art.129 della LR 17/2025 17_2025, sono cumulabili con il Contributo SABATINI FVG, nazionale?

Il contributo Sabatini FVG è nazionale ed è un contributo in conto impianti pertanto ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del regolamento non sono cumulabili.

In relazione alla premialità E.5 concernente gli aumenti retributivi riconosciuti ai dipendenti in applicazione di contratti o accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015, si chiede se rientrino tra gli "aumenti retributivi" rilevanti ai fini del riconoscimento della premialità anche le forme di welfare contrattuale e i versamenti a fondi bilaterali di categoria (a titolo esemplificativo, il Fondo Est per il settore Commercio e Terziario), oppure se il beneficio sia riservato esclusivamente a incrementi diretti della retribuzione (es. aumenti della paga base, superminimi, premi di risultato in denaro) derivanti da accordo aziendale o territoriale.

Si chiede inoltre se, in caso di risposta negativa rispetto ai fondi bilaterali, siano comunque ammissibili altre forme di retribuzione variabile o welfare (es. premi di produttività, flexible benefit) previste da accordo aziendale/territoriale, o se il criterio richieda esclusivamente incrementi strutturali della retribuzione fissa.

Gli "AUMENTI RETRIBUTIVI" secondo l'Allegato A del regolamento (che attua l'art. 2, comma 11, della Legge Regionale 12/2024), le tipologie di aumenti retributivi derivanti dall'applicazione dei CCNL o degli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015) sono dettagliatamente classificate per consentire l'accesso ai relativi benefici o incentivi regionali.

Le principali tipologie di aumenti o elementi retributivi considerati sono:

1. incrementi della retribuzione tabellare (o minimo costituzionale);
2. elementi retributivi territoriali e di secondo livello;
3. indennità speciali e legate alle condizioni di lavoro;
4. aumenti o introduzioni di indennità specifiche disciplinate dai contratti stipulati ex art. 51 D.Lgs. 81/2015, quali:
 - indennità di funzione o di ruolo;
 - indennità per lavoro disagiato, notturno, festivo o a turni, laddove migliorative rispetto agli standard legali;
 - indennità di trasferta o di sede (quote destinate a rimborso e/o parte retributiva stabilite dalla contrattazione collettiva regionale/territoriale);
5. superminimi collettivi.

Per quanto concerne nello specifico i fondi bilaterali, fondo est e welfare aziendale, si evidenzia quanto segue:

a) FONDI BILATERALI: la semplice adesione a un ente bilaterale (EBITER nel caso di specie) di per sé non integra un aumento retributivo. Può invece assumere rilievo se:

-un accordo territoriale o aziendale sottoscritto ai sensi dell'art. 51 prevede specifiche erogazioni economiche ai lavoratori;

-tali erogazioni hanno natura retributiva.

Se invece l'ente bilaterale eroga prestazioni di welfare, rimborsi, contributi per formazione, sostegni al reddito o altre prestazioni bilaterali, queste non sono automaticamente qualificabili come aumenti retributivi ai fini della premialità.

b) Fondo EST : in linea generale, no.

Il Fondo EST è un fondo di assistenza sanitaria integrativa previsto dai CCNL del terziario. I contributi versati al Fondo costituiscono una forma di welfare contrattuale, non un aumento della retribuzione del lavoratore.

Pertanto:

- contributi a Fondo EST: non costituiscono aumenti retributivi;
- l'iscrizione al Fondo EST non equivale all'applicazione di un contratto aziendale o territoriale che riconosca incrementi salariali.

Sulla base del testo del DPRReg. 067/2026, la premialità è da riferirsi a incrementi economici della retribuzione derivanti dalla contrattazione di secondo livello.

c) in relazione al welfare, si evidenzia che la formulazione del DPRReg. 067/2026 è piuttosto restrittiva, non premia genericamente le imprese che fanno welfare aziendale, ma quelle che riconoscono aumenti retributivi conseguenti all'applicazione di contratti o accordi collettivi aziendali o territoriali stipulati ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

Il welfare aziendale può rientrare nella premialità solo se ricorrono contemporaneamente queste condizioni:

- è previsto da un contratto o accordo collettivo aziendale o territoriale stipulato ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015;

- costituisce l'attuazione di quell'accordo e non una scelta unilaterale del datore di lavoro;

- l'accordo riconosce anche un incremento economico a favore dei lavoratori, oppure il welfare deriva dalla conversione di un premio di risultato o di una voce retributiva prevista dalla contrattazione di secondo livello. La normativa nazionale sul deposito dei contratti di secondo livello considera infatti le misure di welfare strettamente collegate ai premi di risultato e agli accordi collettivi.

Si ricorda infine, che ai fini dell'ottenimento della premialità relativa a questa misura "aumenti retributivi derivanti dall'applicazione dei CCNL o degli accordi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 81/2015)", il bando prevede che un tanto sia certificato da soggetto abilitato. In assenza di tale certificazione la premialità non sarà attribuita.

L'acquisto di un'infrastruttura Server aziendale (inteso come 2 file server con una SAN dove sono installati i software per la gestione e la documentazione aziendale), in sostituzione dell'attuale ormai obsoleta, può rientrare in una delle tipologie d'investimento ed eventualmente in quale.

Atteso che la tipologia di investimento che prospetta non è esclusa dal regolamento, essa tuttavia, è ammissibile, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett g) limitatamente a software specifici per la gestione commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete.

Nel caso di specie, si richiede parere di ammissibilità per un intervento, che contempla un investimento diretto alla gestione e organizzazione interni all'impresa.

Sulla base del DPRReg 67/2026 un'infrastruttura di rete così strutturata: composta da 2 File Server e una SAN per la gestione dei dati aziendali, presenta criticità significative ed è ad altissimo rischio di non ammissibilità.

Il motivo principale risiede in una specifica clausola di esclusione del bando relativa alle spese informatiche, ai sensi dell'art. 7 comma 2 lett c).

Il regolamento, infatti, esclude espressamente dai contributi: *"le spese relative ad attrezzature hardware e programmi software riconducibili all'organizzazione interna dell'impresa"*.

Un'infrastruttura con 2 file server e una SAN centralizzata, configurata genericamente per la "gestione dei dati aziendali", viene classificata proprio come strumento di organizzazione interna o di produzione, e quindi non è ammissibile.

Il bando FVG per le imprese per il fotovoltaico, di cui all'art. 77 bis della LR 3/2021 modificato dall'art. 24 della LR 5/2026), è cumulabile con quello del CATT FVG (sezione efficientamento energetico).

No, non è cumulabile ai sensi dell'art.4 comma 3 del regolamento. In esso si prevede, infatti, che *“il contributo non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici per le stesse iniziative e aventi ad oggetto le stesse spese”*.